



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino



Prot. 16888 del 01 LUG 2019

Ordinanza n. 18 del 01 LUG 2019

OGGETTO:	Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio dal fino al 30 settembre 2019. Divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali. Obbligo pulizia e manutenzione terreni e aree private incolte e abbandonate.
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 3 e 6 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 224 - "Codice di Protezione Civile" il Sindaco è Autorità territoriale di protezione civile;
- Il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione civile;

Considerato che

- l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- l'abbandono e l'incuria di alcune aree di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, versano in condizione di degrado e di abbandono, con presenza di vegetazione, rovi e sterpaglie con conseguente proliferazione di insetti molesti, ratti ed ofidi, con grave rischio e pericolo per la salute e l'incolumità delle persone oltre che essere causa di possibile innesco di incendi;
- si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi, da attuarsi con criteri uniformi e durante l'intero anno per la prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;

Visto l'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) il quale, tra le altre, così dispone:

"Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata";

Visto, altresì, il D.L. 91/2014, art. 14, comma 8 lettera b), convertito nella legge n. 116 dell'11/8/2014, che tra l'altro riporta: **"... nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata".**

Dato atto che con Decreto Dirigenziale n. 51 del 13.06.2019 del Dirigente della Direzione Generale 18 della Regione Campania, recante **"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2019"**, trasmesso a questo Ente con nota prot. n. 2018.0408323 del 26.06.2018, la Regione Campania ha, tra l'altro, stabilito:

- di rendere noto *lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio della Regione Campania dal 15 giugno al 30 settembre 2019, disponendo per lo stesso periodo il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;*
- di rammentare che durante il periodo di massima pericolosità vige:
 - a) *il divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada;*
 - b) *la necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;*
 - c) *la necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;*
 - d) *la necessità che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;*
 - e) *la necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);*

- f) l'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- g) la necessità del rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

- di invitare le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio ad emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza, vietando espressamente di:

- accendere fuochi d ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, con l'adozione, in particolare, di ogni utile iniziativa volta a prevenire l'innescio di incendi nelle fasce perimetrali delle zone abitate, delle infrastrutture strategiche, della rete viaria e nelle aree di maggior pregio ambientale e naturalistico;

Ritenuto necessario, altresì, far eseguire in via immediata ai proprietari dei terreni incolti e delle aree abbandonate e degradate, presenti sul territorio comunale, tutti gli interventi di pulizia e manutenzione finalizzati all'eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari e di tutte le situazioni che possono determinare una minaccia alla pubblica e privata incolumità, generare condizioni di grave pericolo per la salute oltre che rendere indecorosa l'immagine della città;

Considerato che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio comunale;

Accertata la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Vista la circolare della Prefettura di Avellino – Area V Protezione civile e Difesa civile – prot. uscita n. 0043280 del 27/06/2019 ad oggetto: “Indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2019”;

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi del 21.11.2000, n. 353;

Vista la legge 24/11/1981, n. 689;

Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della legge di P.S. 18/6/1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650 del C.P.;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000, nonché dal vigente Statuto Comunale;

ORDINA

- a) nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2019, su tutto il territorio comunale, è sempre vietata la bruciatura di residui vegetali e forestali o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati;
- b) a tutti i proprietari di terreni incolti e delle aree private abbandonate e degradate, presenti sul territorio comunale, di eseguire in via immediata tutti gli interventi di pulizia e manutenzione finalizzati all'eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari e di tutte le situazioni che possono determinare una minaccia alla pubblica e privata incolumità, generare condizioni di grave pericolo per la salute oltre a rendere indecorosa l'immagine della città;
- c) a tutti i proprietari – conduttori – detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, aggregati urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:
1. Alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 mt dalle strade comunali e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco;
 2. Al decespugliamento lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta turistiche ...) da effettuare con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 mt;
 3. Al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi).
- d) i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

- e) è altresì vietato, nei boschi e nelle campagne:
- ✓ accendere fuochi di ogni genere;
 - ✓ far brillare mine o usare esplosivi;
 - ✓ usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - ✓ usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
 - ✓ fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - ✓ esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - ✓ transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

DISPONE

- a) salvo i casi previsti dal Codice Penale, dalla legge n. 353/2000 o da diversa disposizione di legge, l'inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, sarà punita a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- b) l'inosservanza del solo caso afferente all'obbligo di provvedere in via immediata alla pulizia delle aree abbandonate e degradate, riportato alla suindicata lettera b), comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad € 500,00, con riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di detti interventi e rivalsa delle spese sostenute e degli oneri relativi a carico degli obbligati inadempienti;
- c) è fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- d) il Comando di Polizia Municipale e gli altri organi di vigilanza sono incaricati dei controlli per la corretta applicazione dell'Ordinanza e di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori;
- e) di dare alla presente Ordinanza la più ampia diffusione previa affissione di manifesti, locandine, comunicati stampa, pubblicazione sul sito Web del Comune.

La presente ordinanza è trasmessa a:

- Prefetto di Avellino
- Comando di Polizia Municipale
- Comando Stazione Carabinieri di Ariano Irpino
- Comando Stazione Carabinieri/Forestale di Ariano Irpino
- Commissariato di P.S. di Ariano Irpino
- Tenenza della G.d.F. di Ariano Irpino
- U.O.D. Genio Civile di Ariano Irpino

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

RICHIAMA, infine, l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:

TELEFONO	STRUTTURA	ORARIO
115	Vigili del Fuoco	
1515	Arma Carabinieri/Forestale	
081 2323111	S.O.R.U. – Sala Operativa Regionale Unificata	H 24 – 7/7
0825 765670	S.O.U.P./S.O.P.I. - Sala Operativa di Avellino	08.00–20.00 – 7/7
0825 891492	Comunità Montana dell'Ufita	08.00–20.00 – 7/7
0825 875142	Comando Polizia Municipale di Ariano Irpino	08.00–21.00 – 7/7
113 - 112	Altre Forze dell'Ordine	

Dalla Residenza Municipale
Ariano Irpino, li 01 LUG 2019

Il Responsabile di procedimento:
Isp. di P.M. Dr. Gerardo Schiavo




IL SINDACO
- Enrico Franzese -
